



**UNIONE LOMBARDA**  
*DEI CONSIGLI DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI*

## **DOMANDE E RISPOSTE FREQUENTI**

### **1 - D: L'AVVOCATO È OBBLIGATO AD APRIRE UN INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA (PEC)?**

**R: SI!** Avere un indirizzo PEC è un obbligo sancito dall'art. 16 comma 7 della L. 2/2009; tale indirizzo deve poi essere anche comunicato al proprio Consiglio dell'Ordine, il quale, a sua volta, provvede a comunicarlo al Ministero della Giustizia attestandolo come unico indirizzo utilizzabile per le comunicazioni da e verso i Tribunali.

L'indirizzo PEC che risulterà comunicato all'Ordine, diventerà dunque l'unico domicilio elettronico di riferimento per l'avvocato nel Processo Telematico (ricezione dei biglietti di cancelleria telematici e deposito degli atti telematici).

### **2 - D: COSA SUCCEDA SE L'AVVOCATO NON È DOTATO DI UN INDIRIZZO PEC?**

**R:** l'avvocato sprovvisto di PEC dovrà recarsi in Tribunale presso la/e Cancelleria/e per verificare l'eventuale presenza di comunicazioni a lui indirizzate e relative ai procedimenti nei quali risulti costituito quale difensore di parte. E, in ogni caso, a partire dal 18 novembre 2011, anche se iscritto a un Punto di Accesso non potrà più effettuare depositi telematici.

### **3 - D: POSSO AVERE PIÙ INDIRIZZI DI PEC?**

**R: SI!** Nessuna norma vieta di avere più indirizzi di Posta Elettronica Certificata analogamente a quanto accade per i domicili fisici o i numeri di fax, ferma restando la circostanza per la quale **solo** l'indirizzo comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale.

### **4 - D: COSA ME NE FACCIO DELLA "VECCHIA" PEC ALLA SCADENZA?**

**R:** Nessuna norma vieta di avere più indirizzi di Posta Elettronica Certificata analogamente a quanto accade per i domicili fisici o i numeri di fax, ferma restando la circostanza per la quale **solo** l'indirizzo comunicato ai sensi della legge 2/2009 al consiglio dell'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzabile per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale.

### **5 - D: LA COMUNICAZIONE DEI BIGLIETTI CANCELLERIA AI SENSI DELL'ART. 51 LEGGE 133/08 È EFFETTUATA ALL'INDIRIZZO PEC CHE HO INSERITO NEL FRONTESPIZIO DEGLI ATTI ?**

**R: NO!** Le comunicazioni di Cancelleria sono inviate all'indirizzo PEC comunicato dall'avvocato

all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L. 2/2009.

**6 - D: SONO OBBLIGATO AD INDICARE NEGLI ATTI LA PEC COMUNICATA AL CONSIGLIO DELL'ORDINE DI APPARTENENZA AI SENSI DELL'ART. 16 LEGGE 2/09?**

**R: NO!** Il professionista è libero di indicare una qualsiasi PEC in uso. Naturalmente solo l'indirizzo comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale, quindi la sua indicazione anche negli atti appare preferibile.

Si ricorda altresì che l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata nel primo atto di causa è previsto dal novellato art. 125 c.p.c. ed in ogni caso che la mancata indicazione dello stesso comporta la sanzione del pagamento del contributo unificato aumentato della metà.

**7 - D: DEVO MODIFICARE L'INDIRIZZO PEC GIÀ INDICATO NEGLI ATTI ?**

**R: NO!** la PEC comunicata all'Ordine professionale di appartenenza verrà automaticamente scelta dal sistema quale indirizzo per la consegna al professionista dei biglietti di cancelleria telematici e quale indirizzo utile per la trasmissione degli atti all'ufficio giudiziario. Si ricorda che le comunicazioni di Cancelleria e le notifiche ex art. 136 c.p.c. sono inviate all'indirizzo PEC comunicato dall'avvocato all'Ordine di appartenenza ai sensi dell'art. 16 comma 7 della L. 2/2009.

**8 - D: COSA SUCCEDA SE VOGLIO CAMBIARE L'INDIRIZZO PEC CHE HO COMUNICATO ALL'ORDINE?**

**R:** La modifica dell'indirizzo PEC già in uso e comunicata ex art. 16 comma 7 della L. 2/2009 all'Ordine di appartenenza, comporta per l'Avvocato l'onere di comunicare all'Ordine tale modifica: solo l'indirizzo PEC comunicato al consiglio dell'Ordine di appartenenza sarà quello validamente utilizzato per le comunicazioni ed i depositi telematici a valore legale.

**9 - L'ORDINE MI HA COMUNICATO DI AVER STIPULATO UNA CONVENZIONE CON L'ENTE CERTIFICATORE NAMIRIAL SPA PER L'ATTIVAZIONE DI UNA NUOVA CASELLA PEC. SONO OBBLIGATO AD ADERIRE ALLA CONVENZIONE?**

**R: NO!** Solo il professionista che intenda attivare il servizio GOLD che consente l'utilizzo di Consolle Avvocato per la gestione della ricezione dei biglietti di cancelleria e il deposito telematico degli atti dovrà farlo.

**10 - D: IN COSA CONSISTE IL SERVIZIO GOLD?**

**R:** Il servizio Gold permetterà all'Avvocato di utilizzare i servizi propri del processo telematico tramite Punto di Accesso e Consolle Avvocato quali, ad esempio, la ricezione e archiviazione dei biglietti di Cancelleria e il deposito telematico di atti.

**11 - D: COSA SUCCEDA SE NON ATTIVO IL SERVIZIO GOLD?**

**R:** La mancata attivazione del servizio Gold comporterà la perdita di fruizione dei servizi propri del processo telematico tramite Punto di Accesso e Consolle Avvocato quali, ad esempio, la ricezione e archiviazione dei biglietti di Cancelleria e il deposito telematico di atti. Rimarranno garantite la possibilità di accedere alla consultazione dei Registri di Cancelleria, nonché la creazione delle buste telematiche senza possibilità di inviarle.

**12 - D: QUANTO COSTA IL SERVIZIO GOLD?**

**R:** Nulla. L'attivazione del servizio e la sua fruizione sono totalmente gratuiti.

**13 - D: PUNTO DI ACCESSO E CONSOLLE AVVOCATO GESTISCONO TUTTI I MESSAGGI PEC O SOLO QUELLI DI GIUSTIZIA?**

**R:** Punto di Accesso e Consolle Avvocato saranno in grado di gestire tutte le comunicazioni PEC da e per il dominio di posta certificata di Giustizia.

Naturalmente la PEC attivata con Namirial S.p.A consentirà di gestire anche tutti i messaggi da e per altri utenti, utilizzando webmail o programmi di posta elettronica.

**14 - D: PERCHÉ NON POSSO INTEGRARE LA MIA PEC ATTUALE NEL PUNTO DI ACCESSO?**

**R:** il fornitore dei Punti di Accesso degli Ordini della Lombardia ha individuato nella società Namirial S.p.A. l'Ente Certificatore in grado di realizzare un sistema a elevata affidabilità che, oltre a **garantire le funzioni di casella PEC standard** con un dominio dedicato garantisce all'avvocato di mantenere **inalterate le attuali modalità di lavoro telematiche**, grazie alla completa interazione con il Punto di Accesso e la Consolle Avvocato, che assicura la conservazione dei dati di Giustizia per un tempo superiore ai trenta mesi.

**15 - D: E' NECESSARIO AVERE UNA SMART CARD OD UNA BUSINESS KEY PER UTILIZZARE IL PUNTO DI ACCESSO E LA CONSOLLE AVVOCATO?**

**R: SI!** Per poter continuare ad utilizzare Punto di Accesso e Consolle Avvocato è sempre necessario possedere un dispositivo di firma digitale.

**16 - D: POSSO SCEGLIERE UNA PEC DI STUDIO PER PIÙ AVVOCATI DA COMUNICARE A NOME DI PIÙ SOGGETTI COME RIFERIMENTO EX LEGGE 2/2009?**

**R: NO!** L'art. 16 comma 7 della legge 2/2009 recita testualmente: "I professionisti iscritti in albi ed elenchi istituiti con legge dello Stato comunicano ai rispettivi ordini o collegi il proprio indirizzo di posta elettronica certificata (...)". L'indirizzo deve essere **personale**.